



ACCORDO INTERCONFEDERALE

(decorrenza 30 marzo 2012 – 31 dicembre 2012)

tra CNAI e FISMIC-Confisal

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

ENMOA

Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome

Art. 1 – L'Ente Nazionale di Mutualità delle Organizzazioni Autonome - "ENMOA" provvede alle erogazioni delle prestazioni di mutualità e di assistenza previste dai CCCNL o dagli Accordi Interconfederali ed inoltre, a quelle forme di assistenza di carattere morale, culturale, professionale ed economico qualora stabilite dal Comitato di Gestione.

Art. 2 - Le Aziende e/o le Società Cooperative aderenti, che applicano la contrattazione collettiva di lavoro stipulata dal CNAI e sue Organizzazioni e dalla FISMIC-Confisal e sue Federazioni, sono tenute a versare all'ENMOA i contributi in conformità dei CCCNL e degli accordi integrativi.

Art. 3 - I contributi derivanti dai CCCNL e riscossi dall'ENMOA saranno ripartiti ed erogati come previsto dalle diverse tipologie di contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Eventuali altre somme di denaro che confluiranno all'ENMOA, come:

- a. interessi attivi bancari;
- b. maggiorazioni contributive;
- c. eventuali residui attivi;
- d. somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, atti di liberalità ed altre somme al momento non individuabili;

resteranno a disposizione del Comitato di Gestione, che di volta in volta assegnerà ai capitoli che riterrà più convenienti, in base alle esigenze del momento dell'Ente.

E' facoltà del Comitato di Gestione accendere fondi bancari.

L'ENMOA è delegata a riscuotere anche i contributi associativi, di qualsiasi titolo, per conto del CNAI e le quote sindacali o eventuali contributi diversi per conto della FISMIC-Confisal.

Art. 4 – Le Aziende e/o le Società Cooperative devono presentare mensilmente all'ENMOA il modello di denuncia predisposto dall'Ente stesso dove devono essere riportati i dati dei lavoratori e/o dei soci lavoratori occupati, le ore lavorate, l'imponibile, determinato dalla paga base più la contingenza, proporzionata alle ore effettivamente lavorate ed i relativi contributi.

Dal 01 luglio 2012 la denuncia mensile dovrà essere redatta ed inviata direttamente dall'applicativo telematico che verrà rilasciato dall'ENMOA.

Il modello di denuncia mensile deve essere inoltrato all'ENMOA anche in assenza del monte salario imponibile.

Il modello di denuncia mensile dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa e/o della Società Cooperativa.

Art. 5 – La denuncia mensile dei lavoratori e/o dei soci lavoratori di cui all'art.4 deve essere trasmessa entro il venticinquesimo giorno del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce. I contributi relativi la denuncia, di cui sopra, devono essere pagati entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di paga a cui si riferisce. Se tale giorno cade di sabato o è festivo la scadenza si intende posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 6 - I versamenti all'ENMOA devono essere eseguiti esclusivamente mediante l'accreditamento dei relativi importi su uno dei conti correnti intestati all'ENMOA , i quali estremi vengono riportati nel modello di denuncia.

Art. 7 – Le Aziende e/o le Società Cooperative, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi dovuti, saranno ritenute inadempienti quando:

- a. non abbiano presentato nei termini prescritti all'art. 5 la denuncia mensile dei lavoratori dipendenti e/o dei soci lavoratori completa in ogni sua parte;
- b. non abbiano provveduto ai versamenti contributivi entro il termine previsto dall'ENMOA;
- c. non abbiano effettuato il versamento degli interessi di mora entro il periodo indicato dall'ENMOA.

L'ENMOA deve intimare alle Aziende e/o alle Società Cooperative che non abbiano presentato la dichiarazione mensile e/o non abbiano eseguito regolarmente i versamenti dovuti, di provvedere senza ulteriore indugio ai predetti adempimenti concedendo un termine dilatorio non inferiore a 30 giorni.

Scaduti i termini indicati nelle lettere inviate dall'ENMOA senza che il versamento delle somme sia stato eseguito, l'ENMOA promuoverà nei confronti delle Aziende e/o delle Società Cooperative morose, con apposita delibera del Comitato di Gestione, ogni azione necessaria per il recupero del corrispondente credito e degli altri oneri inerenti.

A tal fine si precisa che i crediti sono costituiti da tutte le mensilità insolute e dagli interessi che, determinati come al successivo articolo, graveranno dalla data di scadenza delle singole mensilità, senza necessità di preventiva costituzione in mora, fino al reale soddisfo.

Nell'ipotesi di cui alla superiore lett. a), per la determinazione del credito, vale l'ultima denuncia mensile regolarmente presentata.

Nel caso in cui la denuncia mensile fosse incompleta e/o irregolare, è facoltà dell'ENMOA determinare i contributi dovuti sull'ultima denuncia presentata ritenuta regolare.

Art 8 - Se le Aziende e/o le Società Cooperative eseguono in parte il versamento dei contributi dovuti, tale somma, dopo lo scadere dei termini riportati nel precedente art. 5, è imputata:

- a. agli interessi moratori, determinati come al precedente art. 7;
- b. al pagamento dei debiti più vecchi posseduti dall'Azienda e/o dalla Società Cooperativa;

Le somme accantonate non si considereranno incassate dall'ENMOA fino a quando la predetta regolarizzazione sarà totale.

Le prestazioni di mutualità e/o di assistenza previste dal Regolamento delle Prestazioni, devono essere sospese, per singole categorie di prestazioni e/o per singoli beneficiari, non appena sia stata constatata la morosità dell'Azienda e/o della Società Cooperativa, salvo non sia disposto diversamente dal Comitato di Gestione con specifica delibera da assumersi in via del tutto eccezionali e caso per caso sempre dopo l'acquisizione di garanzie reali di recupero e di incasso.

Con decorrenza del periodo di paga 1 luglio 2012, l'ENMOA applicherà, per le denunce trasmesse in ritardo, la penale di Euro 50,00 per ciascuna denuncia.

Art. 9 - In caso di inesatta compilazione delle denunce che porti a dover variare qualsiasi dato contenuto nella denuncia stessa, sarà dovuto all'ENMOA un parziale rimborso delle spese per maggiori oneri amministrativi di Euro 10,00 a denuncia.

Se nella denuncia ci sono riportati più di 15 dipendenti e/o soci lavoratori la penale sarà di Euro 20,00 a denuncia.

L'importo di detta penalità verrà versato all'ENMOA contestualmente alla richiesta di modifica.

Le eventuali somme versate erroneamente in più all'ENMOA dovranno essere richieste entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuto il versamento.

Le somme erroneamente versate in più e già erogate ai dipendenti e/o ai soci lavoratori o altri aventi diritto, che non possono essere recuperati dall'ENMOA, non potranno essere richieste a rimborso.

Art. 10 - Presso l'ENMOA sono costituite le banche dati riguardanti le anagrafiche sia dei datori di lavoro e sia dei lavoratori e/o dei soci lavoratori iscritti.

L'iscrizione del datore di lavoro, del lavoratore e/o del socio lavoratore avviene contestualmente con l'invio delle denunce mensili ENMOA da parte dell'Azienda e/o della Società Cooperativa.

I contributi versati dalle Aziende e/o dalle Società Cooperative per ciascun periodo di paga, compresi quelli eventualmente spettanti all'ENMOA a titolo di interessi moratori, sono analiticamente rilevati mediante elaboratori meccanografici od informatici.

I lavoratori e/o i soci lavoratori potranno consultare la propria situazione contributiva ENMOA sul sito www.enmoa.it, attraverso l'accesso all'area riservata possibile mediante l'utilizzo delle password rilasciate dall'Ente stesso.

Entro il primo quadrimestre di ciascun anno l'ENMOA accredita, nel conto individuale del dipendente e/o dei soci lavoratori, il tasso d'interessi riconosciuto per i contributi versati dal datore lavoro dell'anno precedente.

Art. 11 - L'ENMOA controlla la regolarità delle denunce mensili ad essa pervenute, sulla base dei dati riportati e trasmessi, nonché la corrispondenza dei versamenti eseguiti dalle Aziende e/o dalle Società Cooperative.

Art. 12 - Gli importi erogati dall'ENMOA sono corrisposti mediante bonifico bancario o assegno spedito a mezzo posta al domicilio al lavoratore e/o socio lavoratore.

Onde ottenere una corretta ricezione della corrispondenza inviata dall'ENMOA i lavoratori e/o i soci lavoratori sono tenuti a comunicare tempestivamente le variazioni del loro indirizzo, completo del codice di avviamento postale.

Gli importi degli assegni che, per qualsiasi ragione, non vengono incassati dagli aventi diritto e non sono riaccreditati sul conto corrente dell'ENMOA, restano a disposizione degli interessati o loro aventi causa.

Le somme non richieste entro i limiti di prescrizione stabiliti dalla Legge rimarranno a disposizione del Comitato di Gestione.

Art. 13 - Possono fruire delle prestazioni di mutualità ed assistenziali dell'ENMOA i dipendenti e/o soci lavoratori la cui Azienda e/o Società è regolarmente iscritta e applica la contrattazione CNAI FISMIC-Confasal.

Con Accordi Interconfederali tra CNAI e FISMIC-Confasal possono fruire di determinate prestazioni, erogate dall'ENMOA, anche i lavoratori, datori di lavoro e personalità diverse, facenti parte dell'Organizzazione FISMIC-Confasal o del Sistema del Gruppo Associativo CNAI.

Le modalità d'iscrizione all'Ente, i versamenti, gli oneri e quant'altro necessario sarà deciso di volta in volta dal Comitato di Gestione.

Art. 14 - Per ottenere le prestazioni di mutualità ed assistenziali i lavoratori e/o i soci lavoratori debbono presentare domanda scritta a mezzo modulo predisposto dall'Ente, corredato dalla necessaria documentazione indicata dal Comitato di Gestione nel Regolamento delle Prestazioni.

Art. 15 - Dal 01 maggio 2012 tutte le prestazioni di mutualità e di assistenza erogate ai lavoratori e/o soci lavoratori dovranno essere registrate in apposito registro o tabulato con l'indicazione degli importi erogati.

Gli importi stessi verranno inseriti nelle schede anagrafiche dei singoli dipendenti e/o soci lavoratori precisando le causali dell'erogazione.

Art. 16 - Su domanda degli aventi diritto e nei soli casi di effettiva comprovata necessità, può darsi luogo alla corresponsione anticipata di acconti sulle somme versate dalle Aziende e/o dalle Società Cooperative riguardanti gli importi accantonati in apposito capitolo "Sostegno al Reddito Familiare".

Il pagamento anticipato a titolo di liquidazione totale, può aver luogo solo nei casi di emigrazione, licenziamento, decesso del lavoratore e/o socio lavoratore e pensionamento.

Art. 17 - Le norme che regolano le varie forme di assistenza e l'ammontare delle somme ad esse riservate vengono deliberate dal CNAI e dalla FISMIC-Confasal di anno in anno.

Art. 18 - Quanto eventualmente non previsto dal presente regolamento sarà disciplinato con Accordo tra il CNAI e la FISMIC-Confasal.

Art. 19 – Il presente Regolamento potrà essere, in ogni momento, modificato dalle Organizzazioni Fondatrici.

Chieti 22 marzo 2012

CNAI

FISMI-Confasal